STATETO ORGANICO

OSDE'SDUCAMDATO FRACINILE "MARIA ADMIAIDE" IN PALERIO
(Approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella
seduta del 4 luglio 1932)

NATURA E SOOPO DELL'EDUCANDATO

Art. 1

L'Educandato Femminile "Maria Adelaide" in Palermo, fondato nel 1779 da Ferdinando III di Sicilia per l'Educazione delle nobili donzelle, è un Istituto Governativo, che provvede alla educazione e istruzione di giovanette di condizione civile, dipenedente dal Ministero della Pubblica Istruzione, che ne esercita direttamente la tutela e che lo governa secondo le leggi scola stiche della Repubblica e con le norme statuite nel presente statuto.

Art. 2

L'Educandato attinge i mezzi necessari al conseguimento dei suoi fini :

- a) Dalle rendite del patrimonio:
- b) Dalle rette e dalle tasse dovute dalle convittrici e delle semiconvittrici;
- c) Dai contributi e dai sussidi dello Stato e di altri Enti.
 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 3

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di un Presidente e di due Consiglieri, nominati tutti per Decreto del Capo dello Stato. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite.

Quando un menbro del Consiglio cessi dalla carica per qualsiasi motivo durante il triennio; colui che è chiamato a sostituirlo dura in carica solo per il periodo rimanente.

Il Consiglio, nella sua prima adunanza, elegge un Deputato per l'Amministrazione ed uno per gli studi.

Alla seduta del Consiglio partecipa la Direttrice con voto

consultivo. Quando le sedute trattino dell'ordinamento o andanonto educativo e didattico dell'Istituto, esse non sono valide senza la presenza della Direttrice; le proposte della Direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate insieme con le osservazioni a verbale da sottoporsi all'Autori= tà Tutoria.

Art. 4

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- a) Esegue le deliberazioni del Consiglio:
- b) Ordina le spese ed i pagamenti in conformità del Bilancio;
- c) Rappresenta il Consiglio nei giudizi attivi e passivi e nei contratti;
- d) Corrisponde col Ministero, col Provveditore agli Studi e con qualaissi altra Autorità o persona;
- e) Riferisce al Consiglio, secondo il bisogno, intorno alla disci= plina, all'indirizzo generale, ai provvedimenti che in casi urgen= ti abbia dovuto prendere;
- f) Accorda e regola il congedo ordinario per tutto il personale.

Art. 5

Il Presidente convoca il Consiglio ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, quando lo stimi opportuno o ne sia richiesto da un Consigliere con domanda scritta e motivata.

Nei casi d'impedimento o di assenza viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Consigliere anziano di nomina e nel caso di pari nomina dall'anziano di età.

Nelle lettere d'invito alla convocazione devono essere indicati gli oggetti da discutere e,degli argomenti discussi in ogni adu= nanza viene redatto processo verbele,che dev'essere approvato seduta stante o all'aprirsi della seduta immediatamente succes= siva e che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 6

Le attribuzioni del delegato per l'Amministrazione o di quello per gli Studi consistono nel vigilare sull'andamento amministra= tivo e didattico del Collegio. - Il primo di assi firma gli atti dell'Amministrazione ordinaria,i quali sono contro-firmati del

Art. 7

Il Consiglio d'Amministrazione delibera sul Bilencio di Previsione, sul Conto Consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra constribuzione delle alunne e sulle azioni da promuovere o da sostenes re in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimos nio, esercita la vigilanza direttamente nei riguardi della Direttris ce e, per mezzo della Direttrice, nei riguardi del rimanente persos nale de ogni categoria e grado e sul funzionamento del Convitto e della Scuola, ed esarcita tutte le altre attribuzioni affidategli dalla Leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto.

Art. 8

Il Bilancio di previsione dev'essere invieto entro il 31 ottobre alla Giunta per l'Istruzione Media, che lo esaminerà e prenderà le sue determinazioni definitive entro il 15 dicembre. Entro il mese di dicembre copia del Bilancio preventivo dev'essere trasmessa el Ministero.

Art. 9

L'esercisio finanziario comincia il 1º gennaio e termina il 3º dicembre. Le entrate e le uscite dell'Esercizio sono previ= ste ed autorizzate dal Bilangio che le ripartisce in Titoli e Ca= pitoli.

Art. 10

Le somme derivanti dalla trasformazione od mlienazione di beni facenti parte del patrimonio dell'Ente, sono investite, di regola, in titoli nomiantivi del Debito Pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato.

Art. 11

Non è consentito di eccedere per slouna spesa il relativo stanziamento di Bilancio.

Alla sopraggiunta insufficienza di uno stanziamento nel titolo della spesa effettiva, il Consiglio d'Amministrazione provm 4 m

vode per messo : "

- Uscite Straordinarie Effettive nella misura non augeriore ad un decimo del totale delle spese previste;
- b) di storni di fondi del altri Capitoli del Bilancio;
- c) di una maggiore assegnazione di Bilancio, sempre che sia compensata da un maggiore gettito dei capitoli delle En= trate effettive.

Art. 12

I risultati della gestione annuele sono riassunti e dimostrati nel Rendiconto che comprende :

- 1) Il Rendiconto finanziario o conto di Bilancio;
- 2) Il Rendiconto Patrimoniale o conto del Patrimonio.
 Il Conto Consuntivo sarà inviato entro il mese di marzo alla Giunta per l'Istruzione Media.- Entro il mese di aprile verrà trasmessa al Ministero copia del Bilancio Consuntivo.

Art. 13

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero e non diventano esecutive se non quanto siano state approvate, le deli= berazioni del Consiglio d'Amministrazione che abbiano per oggatto;

- a) Il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo;
 le nuove e maggiori spese alle quali non si provveda con prele=
 vamento dal Fondo di Riserva, sempre che, in questo caso, non impegni=
 no il Bilacio per i successivi eservizi finanziari;
- b) i bandi di concorso a posti di ruolo;
- c) le nomine a posti di ruolo e l'assunzione di perso=
 nele non di ruolo nel limite dei posti stabiliti per tale personsle
 e delle eventuali vacanze di organico;
- d) i bandi di concorso a posti gratuiti e semigratuiti;
- e) l'accettazione o la rinunzia di lasciti o donazioni, salvo le disposizioni della legge 5.6.1850 N. 1037:
- f) le forniture in genere, quando la spesa superi le 10.000 lire;
- g) ogni altro affare eccedente i poteri dell'ordinaria amministrazione.

Aleba TA

Le alimentazioni, le locazioni, gli appalti di cosa e di opere e le forniture, quando oltrepassano il vahore di £.10.000, debbono essere preceduti da pubblici incenti, nelle forme stabili= te per i contratti dello Stato, salvo che l'autorità di Tutela consenta la licitazione o la trattativa privata o l'esercizio in ecomomia.

Art. 15

Il Ministero per la Pubblica Istruzione ha facoltà di :

- a) inviare un proprio rappresentante ad assistere con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) eseguire ispezioni e inchieste sell'amministrazione e sulle Scuole;
- c) annullare, quando siano contrario alle leggi ed si Regolamenti, le deliberazioni del Consiglio.

DEL PERSONALE

Art. 16

Alle spese per il personale Direttivo, Insegnante, Educa=
tivo, Sanitario ed Amministrativo provvede lo Stato nel limite dei
pesti stabiliti dalle Tabelle Organiche approvate con R.D.28.4.1927
N. 801.

Alle spese per il personale Insegnante, Educativo e Sani= tario non di ruolo, lo Stato provvede nei limiti delle Tabelle B annesse al R.D. 6 luglio 1919 n.1387.

Art. 17

Al posto di Direttrice si provvede :

- a) con promozione per merito della Vice Direttrice o di una delle Istitutrici dell'Educandato:
- b) con trasferimento da altro Educandato;
- e) con nomina in seguito a pubblico concorso.

Art. 18

Al pesto di Vice Direttrice si provvede :

a) con promozione per merito di una delle Istitutrici dell'Educandato;

- b) den leunchedeando de Elera Manandara;
- c) in seguito a scelta fra il personale di ruolo degli altri Istituti Pubblici di Educazione Femminile:
- d) con nomina in seguito a pubblico concorso.

art. 19

All'assunzione delle istitutrici di ruole a carico dello Stato si provvede :

- a) con trasferimento da altro Educandato:
- b) con nomina in seguito a pubblico concorso o in seguito a scelta fra il personale di ruolo degli altri Istituti Pubblici di Educazione Femminile.

Art. 20

La facoltà di scelta per la Istitutrici e per la Vice Diret= trice può esercitarsi fra il personale i pari grado degli Istituti compresi nelle Tabelle 2, 3 e 4 annesse al D.L. 1.10. 1931 N. 1312.

Nel caso di scelta le istitutrici o la Vice Direttrice assumeranno il grado e lo stipendio iniziale.

Art. 21

All'assunzione degli insegnanti di ruolo a carico dello Stato si provvede :

- a) con nomina in seguito a pubblico concorso:
- b) con trasferimento da altro Educandato;
- c) col passaggio d'insegnati di ruolo degli istituti Medi d'istruzione o con la nomina di abilitati ad insegnamento già compresi in graduatoria di vincitori di concorso per corri= spondante cattedra negli Istituti Medi.

Gli Insegnati di ruolo, dei quali siasi disposto il pas= saggio a norma della lettera C, possono essere restituiti, su domanda o di Ufficio, al loro ruolo di provenienza.

I trasferimenti e passaggi sono disposti soltanto tra i posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera. - I concorsi saranno banditi per i gradi iniziali di ciascuna carriera. 九部 。 20

Al posto di Segretario Economo ed al posto di Applicato si provvede mediante pubblico concorso.

Art. 23

Tutti i provvedimenti di nomina, di scelta, di trasferimento, di promozione o di passaggio per tutto il personale, sono sisposti con decreto ministeriale su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 24

Per il personale non di ruolo a carico dello Stato giusta Tabella 3 annessa al R.D. 6.7.1919 n.1387, si provvede per incarichi st proposta del Consiglio d'Amministrazione.

L'assunzione del personale a carico dell'Educandato è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, che provvede anche alla proposta al Ministero per il conferimento degli incerichi contemplati in organico.

Al personale supplente, di cui al precedente comma, spetta una retribuzione mensile peri ad un dodicesimo dello stpendio iniziale del relativo posto di ruolo; la quale retribuzione è comprensiva della indennità per il caroviveri.

Art. 25

Non si può procedere alla scelta nè al concorso per la nomina a Vice Direttrice, se non quando il Consiglio d'Amministra= zione, con motivata deliberazione, abbia dichiarato la impromovibi= lità delle singole istitutrici.

Non si fa luogo al concorso per Direttrice se non quando il Consiglio d'Amministrazione abbis fatta - con motivata delibere= zione - dichiarata la impromovibilità della Vice Direttrace.

Art. 26

Per la promozione per merito a Vice Direttrice e a Direttri= ce nei casi rispettivamente previsti degli ert. 20 e 21 del R.D. 23.12.1929 n. 2329 N. 2392, si richiede, oltre la motivata propo= sta del Consiglio d'Amministrazione, la esistenza delle condizio= ni seguenti:

1) Possesso del titolo di studio rispettivemente prescritto

Would see, 10 a 19 hal har, 1.10.4931 78.1312;

2) Età rispettivamente non superiore a 60 anni per la nomina a Vice Direttrice, a 65 per la nomina a Direttrice.

Art. 27

Il professore di cui siasi disposto il passeggio, a norme della lettera C dell'art.21, conserva il grado e l'anzianità che posses deva nel ruolo di provenienza.

Nel caso di ritorno al ruolo di provenienza l'insegnante riprende il grado e l'anzienità che gli sarebbe spettata se non avesse mai abbandonato il ruolo di provenienza.

Art. 28

La proposta del Consiglio di Amministrazione per la promozione al grado di Vice Direttrice dev'essere conforme al risultato di un eseme comparativo dei titoli di merito di ciascuna delle aventi diritto, tenute presenti le note di qualifica.

Art. 29

La promozione per merito di una delle Istitutrici a Direttrice può avvenire solamente quando il posto della Vice Direttrice sia vacante o sia occupato da personale dichiarata impromovibile. In tali casi si applica la norma dell'art. precedente.

CONCORSI

Il concorso al posto di Maestra Istitutrice è per titoli e per esami. Oltre i requisiti di cui sll'art. 1 del R.D. 30/12/1923 N.2960, si richiede, come titolo di studio, per l'ammissione al concorso, il Diploma di Abilitazione Magistrale o la Licenza Normale oppure il Certificato d'iscrizione ad un Albo professione le per l'insegnamento medio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura stobica e letteraria.

La prova orale, della durata di non meno di 30 minuti, sarà diretta a saggiare il grado di cultura della candidata e la sua capacità didattica in relazione alle matrie che formano parte dell'insegnamento elementare.

Il concorso è giudicate da una commissione composta di un

Proside di prime delogoria, une la presidua, di un professora ordinario di Regi Intituti Medi di secondo grado e della Direttri= ce dell'Educandato, oppure di un Rettore o Rettrice di Convitti Nazionali.

La Commissione dispone complessivamente, per ciascuna candidata di novanta punti, dei quali 75 per l'esame e 15 per 1 Titoli.

Art. 31

Il concorso al posto di Vice Direttrice è per titoli e per esa=
me. Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923
N.2960, si richiede, come titolo di studio per l'ammissione al con=
corso la Laurea, oppure il Diploma d'Istituto Superiore di Magiste=
ro o la iscrizione ad un Albo professionale per l'Insegnamento Medi-

L'esame consisterà in un colloquio, della durata di non meno di 45 minuti, diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura della candidata, i suoi criteri pedagogici e la sua atti= tudine ad Uffici Direttivi.

Il concorso è giudicato da una Commissione formata da un Professore Ufficiale d'Università o d'Istituto d'Istruzione Superiore, che la presiede, di un Preside di Prima Categoria d'Istituto Medio e della Direttrice dell'Educandato, oppure di un Rettore o Rettrice di Convitto Nazionale.

La Commissione dispone complessivamente per ciescuna candidata di 90 punti, dei quali 45 per l'esame e 45 per i Titoli.

Art. 32

Il concorso a posto di Direttrice è per titoli e per esame.
Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923 N.2960,
si richiede, come titolo di studio uno di quelli indicati nello
art. precedante.

L'esame consisterà in un colloquio, della durata di non meno di 45 minuti, diretto a seggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo degli Istituti di Educazione, i suoi principi pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato in materia di Educazione.

Il concorso è giudicato da una commissione composta di un Professore Ufficiale d'Università o d'Istituto d'Istrau Superiore, che la presiede, del Provvedatore agli Studi, di un Premide di Prima Catagoria d'Estituto Media Governativo e di un - 10 -

respensentents lett. Educanties designate del Consiglio d'Amaintatra zione.

La Commissione dispone complessivamente, per ciascune candidata d1 90 punti dei quali 60 per i titoli e 30 per l'esame.

Art. 33

I concorsi per Insegnanti Medi negli Educandati Governativi sono per titoli e per esami.

Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923 N.2960, si richiede, come titolo di studio per l'ammissione al concorso l'Abilitazione all'Esercizio Professionale dell'insegnamento Medio per almeno una delle Materie comprese nella cattedra messa a conscorso.

L'esame verterà sulle materie comprese nella cattedra messa a concerso e consisterà in una prova scritta e in una orale.

Il concorso è giudicato da una Commissione formata da un professore Ufficiale d'Università o d'Istituto d'Istruzione Superlore, che la presiede, di un Preside di Prima Cetegoria e di un Professor Ordinario negli Istituti Medi Governativi d'Istruzione di Secondo Grado. La Commissione dispone, per ogni candidato, di 90 punti dei quali 60 per l'esame e 30 per i titoli.

Art. 34

I concorsi di cui si precedenti ert. sono indetti, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dal Ministero il quale provve= de snche alla nomina delle Commissioni giudicatrici.

Art. 35

Al posto di Segretario Economo si accede per pubblico concor= so per titoli e per esami.

Vi sono ammessi coloro che sieno forniti del titolo di studio prescritto per le cerriere del gruppo B dell'art. 16, comma 2, let= tere b), del R.D. 11.11.1923 N.2395.

L'esame di concorso consiste in una prova scritte au elementi di cultura generale e in una prova orale comprendente nozioni ele= mentari sull'ordinamento pratico degli Uffici Amministrativi e sull'ordinamento scalastico, a nozioni di contabilità elementeri.

Il concorso è indotto del Consiglio d'Amministrazione e giudi= ceto de una Commissione formata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiddo, della Direttrica a di un Insecuente - 171 -

te medio dell'Educandato, scolto dal Presidento.

1. 5. 36

Il Segretario Economo presta una cauzione di £.5.000

Art. 37,1

Per il posto di applicato provvede mediante pubblico concorso per esame al quale possono accedere coloro che siano forniti del Titolo di Studio richiesto dall'art. 16, comma 2, lettera C, del R.D. 11/11/12 N.2395, per la carriera del gruppo C.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una breve prova oral sui primi elementi di cultura generale ed in un saggio di dattilo= grafia e calligrafia.

Il Concorso bandito dal Consiglio di Amministrazione, è giudicato da una Commissione composta nel modo previsto dall'art.35.

Art. 38

Il limite massimo di età è di anni 40, alla data del bando, per l'ammissione ai concorsi per insegnante e per maestra Istitutrice; di 45 per l'ammissione al concorso di Vice Direttrice e di anni 50 per l'ammissione al Concorso per Direttrice.

Per il personale amministrativo il limite massimo di età è di anni 30 alla data del bando, ferme restando le disposizioni in favore di coloro che ricoprano già un impiego di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato nonchè quelle in favore dei reduci di Guerra.

DIRETTRICE

Art. 39

La Direttrice sovraintende alla educazione delle alunne e ne risponde; dirige e sorveglia il personale ed i servizi tutti dello Istituto sotto l'indirizzo del Consiglio d'Amministrazione, regola e vigila l'educazione morale, intellettuale e fisica delle alunne, cura l'economia, distribuisco i servizi fra le persone dimoranti nel Collegio, fa eseguire tutte le disposizioni relative al bun andamento di esso e ne è responsabile. D'accordo col Presidente stabilisce l'orario del Convitto e propone al Consiglio quanto stimi oppore tuno per il miglioramento di questo.

Alla fino doll'anno adolentico pramata al Presidento una relazione particolareggiato intorno al personale insegnante, alla disciplina, al profitto ed agli esami delle alunno. Tale relazione verrà trasmessa del Presidente al Ministero per mezzo del Provveditore agli Studi, con indicazioni dell'andamento generale dello Educandato.

VICE DIRETTRICE

ert. 40

Nella vigilanza della vita interna dell'Educandato la Direttrice à rappresentata dalla Vice Birettrice, la quale la coadiuva nel governo disciplinare ed educativo del Collegio ed è responsabile verso di lei dell'osservanza delle leggi e dei Regolamenti, della esecuzione degli ordini suoi ed in generale del regolare funzio= namento e dell'esatto adempimento dei doveri tanto da parte delle Istitutrici, maestre ed insegnanti tutti e del personale di servi= zio, quanto da parte delle alunne, dello quali ha il dovere di seguire individualmente la condotta e lo studio.

Nei casi di assenza e di malattia della Direttrice, la Vice Direttrice la sostituisce in tutto le sue funzioni.

Art. 41

Le principali funzioni di vigilanza che generalmente dalla Direttrice possono essere affidate alla Vice Direttrice, sono le seguenti:

- a) Vigilare le slunne nella loro vita collegiale, visitando le camere frequentemente di giorno e di notte ed in particolare modo quando le slunne si slzano del letto o si coricano, assicurandosi che il contegno personale delle slunne si mantenga corretto e quale si conviene a giovanette bene educata;
- b) Vigilare che le alunne osservino le norme della pulizia e dell'igiene, facciano fre uenti begni della persona, mutino la biancheria, curino la pulizia della bocca, siano visitata in tema po dal medico e, eve occorra, trasportata nell'infermeria ed asa sistita e curata in questa con promura ed affetto;
- c) Ispezionere e sorvegliere la cucina ed assistere ella mensa;
- d) Sorvegliare sul servizio di guardaroba, perchè il corredo del=

lo alumne e ala ben tenuto e la biancheria sempre pronta:

- e) Dirigere e consigliare l'opera delle Istitutrici, delle quali secondo gli accordi presi con la Direttrice, regolerà e vigi= lerà le occupazioni giornaliere, assicurandosi che esse la tengano a conoscenza di tutto ciò che avviene nelle loro raspettive camere= te e che concerne le alunne affidate alle loro sorveglianza;
- f) Regolare e sorvegliare l'opera del personale di servizio;
- g) Assicurarsi ogni sera che nell'ora stabilita siano chiuse le porte dell'Educandato, che tutto sia in ordine perfetto nell'in= terno e ritirate tutte le chiavi prima di recarsi a dormire.

ert. 42

La Vice Direttrice dovrà tenere al corrente i seguenti registri :

- 1) Del movimento delle alunne;
- 2) Degli ordini della Direttrice;
- 3) Delle cose più notevoli delle quali le istitutrici informa= no le Direttrice nelle adunanze giornaliere ;
- 4) Delle mancanze più gravi e dei castighi inflitti alle alunne dalla Direttrice e della Vice-Direttrice;
- 5) delle malate e delle prescrizioni mediche;
- 6) delle punizioni disciplinari inflitte al personale di servizio;
- 7) delle assenze degli insegnanti, delle maestre istitutrici e del personale tutto;
- 8) dei voti trimestrali riportati delle alunne.

MAESTRE ISTITUTRICI

Art. 43

Subordinate alle Direttrice e alla Vice Direttrice intendono all'opera educativa le maestre e le istitutrici, le quali hanno la responsabilità immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare delle alunne che sono loro affidate.

Art. 44

Le maestre delle classi elementari saranno nominate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direttrice, fra la istitutrici più anziane e più meritevoli.

Art. 45

Nelle ore e nei giorni che non siano di scuole, la maestra è tenuta a prestare servizio di supplenza alle istitutrici e per la durata del suo obbligo di orerio.

Art. 46

Le Istitutrici hanno la diretta responsabilità dell'educazione e della condotta morale delle alunne che sono più particolarmen= te affidate alla loro vigilanza e alla loro cura; le sorvegliano nelle loro occupazioni giornaliere, assicurandosi che ogni alun= na abbia adempito giornalmente i suoi doveri scolastici; le gui= dano le consigliano e le correggono con amorevolezza materna e con coerenza di criteri, determinati sempre, per ciascuna alunna, della conoscenza del suo carattere, dalle condizioni, anche tempo= ranee, del suo spirito e da una varia diatinzione fra gli atti che sono determinati da effetto morale, che rivela animo non buono e quelli che sono riflessi di vivacità.

Quando ne sia il caso castigano le alunne e ne fanno immediato rapporto alla Vice Direttrice, avendo però sempre presente che la buona educatrice preferisce la persuazione al castigo.

Art. 47

Ogni Istitutrice ha , di regola, il governo stabile di un dormi= torio di alunnel ha cura che esse siano provviste degli oggetti di corredo e di cancelleria necessari, vigilà che non si consumino oltre il bisogno, che non si sciupino i libri, che in tutto, anche nelle spese particolari, si avvezzino all'ordine e all'economia.

Art. 48

Le maestre delle classi elemntari e delle Lingue Straniere attendono insieme con le istitutrici all'Educazione delle alunne che assistono e vegliano continuamente e accompagnano alle pas= geggiate. Le une e le altre debbono seguire tutto le incombenze compatibili con le proprie mansioni, commesse loro dalla Direttri= ce e della Vice Direttrice e supplirsi a vicenda in caso di bisogno.

Art. 49

Il Consiglio d'Amministrazione, ogni anno, secondo i bisogni, potrà nominare istitutrici assistenti con retribuzione speciale del 1º ottobre al 30 giugno, ma potrà essere revocato del Consiglio prima che scada il termine per il quale fu conferito, senza obbli= go a speciale indennizzo da parte dell'Amministrazione, quando ciò sia richiesto da legittimi motivi di servizio o in caso di riconosci ta incapacità. Le istitutrici assistenti saranno scelte preferi= bilmente col seguente ordine di preferenza: a) Laureate e Diplo= mate in Lingue Straniere (Francese, Inglese e Tedesco); b) Laureate in Lettere; c) Laureate in Scienza Fisiche e Matematiche. Esse do= vranno dismpegnare tutti gli uffici che saranno loro indicati dal= la Direttrice.

INSEGNANTI

Art. 50

Il numero complessivo delle ore settimanali di lezione che ogni insegnante è tenuto a dare, non potrà essere superiore a quel= lo d'insegnamento della atessa materia nella Scuole di Stato.

Art. 51

Quando l'orario normale di una disciplina o di un grappo di discipline sia inferiore al limite stabilito, l'insegnante sarà tenuto a raggiungere il detto limite insegnando la stessa discipli= na ovvero altra per la quale possiede il titolo specifico, nelle altre classi dell'Educandato.

Art. 52

Con l'intervento del Consigliere delegato per gli studi e del= la Direttrice, gli insegnanti del Corso Magistrale, costituiti in Collegio, propongono al Consiglio l'orario delle lezioni, i libri di testo, il conferimento dei premi, etc.

Ciascun insegnante è obbligato a riferire alla Direttrice e al Delegato agli Studi intorno allo svolgimento del suo programma ed alla fine dell'anno scolastico egli deve rendera conto median= te apposita relazione dei risultati del suo insegnamento.

Art. 53

Il Collegio degli insegnanti, presieduto dal Consigliere per gli Studi o,in asse za di lui dalla Direttrice, sarà convocato al principio, elle metà e alla fine dell'anno scolastico e straordinaria= mente quando il suo Presidente lo etimi necassario. La Direttrice, la Vice Direttrice, la maestre istitutrici e le insegnanti tutte che dimorano nell'Istituto, hanno vitto e alloggio, fruiscono dell'assistenza medica e delle medicine (salvo il caso di cure speciali), della luce, della lavatura e della stiratura della biancheria. Per tutto ciò sarà fatta ad esse una ritenuta mensile determinata dal Consiglio di Amministrazione al principio di ogni anno e che sarà corrispondente alla media di consumo del vitto.

DIRETTORE SPIRITUALE

Art. 55

Il Direttrore Spirituale cura l'educazione religiosa delle alunne e compie tutti gli atti che sono propri del suo Ministero. Per l'educazione religiosa delle alunne non cattoliche, il Presidente potrà accordarsi con le rispettive famiglie, provvedendo a spese delle famiglie atesse.

MEDICO CHIRURGO

Art. 56

Il medico chirurgo si reca nell'Educandato egni volta che ne è richiesto. Ha il dovere di visitare ogni nuova alunna per accer= tersi che sia esente da imperfezioni o deformità fisica incompatibile con la vita dell'Educandato.

Art. 57

Deve informare la Direttrice per tutti i provvedimenti del caso, dello atato di salute di ogni alunna.

CHIRURGO DENTISTA

Art. 58

Al Chirurgo Dentista 8 affidata la cura dell'igiene particolare dei denti. A questo fine egli si reca nell'Educandato almeno una volta la settimana e visita alternativamente le alunne. Egli seve pure recarsi nell'Educandato ad ogni richiesta atraordinaria.

DISPOSISIONI GENERALI

AP 1: 59

Al personale Direttrivo, Educativo a Amministrativo si appli= cano le norme sullo stato degl'impiegati civili dell'emministrazione statale; ed a quello insegnante le norme sullo stato dei Preside e dei Professori degli Istituti Medi Governativi.

Per il Personale Direttrivo ed Educativo va inoltre la disposi= zione vigente per i Presidi e Professori degli Istituti Medi Go= vernativi di Istruzione, relativa al collocamento a riposo di uffi= cio per limiti di età.

Art. 60

Le punizioni di cui vanno soggetti gli impiegati civili so=
no quelle determinate dall'art. 56 R.D. 30.12.1923 N.2960 e cioè
1) La Censura, 2) La riduzione dello stipendio, 3) La sopsensione
dal grado con privazione dello stipendio, 4) La revoca;5) La desti=
tuzione.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte al personale insegnante sono quelle finsate dall'art. 22 del R.D. 6.5.1923

N. 1054 e cioè: Z) l'ammonisione; 2) la Censura; 3) la sospensione del lo stipendio e dall'ufficio fino a un mese; 4) la sospensione dallo ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno; 5) la destinatione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 6) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Art. 61

E' di competenza della Direttrice infliggere al personale di ruolo governativo le due punizioni lievi. Ove la Direttri= ce ritenga doversi infliggere punizioni superiori a quelle dei due primi gradi, l'incolpato deve essere da essa deferito al Consiglio d'Amministrazione il quale gli rivolgerà le contestazioni assegnan= dogli un congruo termine per le discolpe.

Nell'atto di fare le contestazioni, un rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero per chiedere autorizzazione. Gli atti del procedimento saranno inviati al Ministero con la proposta della punizione de infliggerai. Contro la punizioni inflitto dalla Direttrice è ammesso il ricorso al Ministero entro 15 giorni dalla notifica ufficiale.

Art. 62

I provvedimenti disciplinari contro la Direttrice sono di esclusiva competenza del Ministero, secondo le norme dello stato giuris dico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, anche quando trattasi d'infliggere le due punizioni più lievi.

Art. 63

Le note di qualifica del personale sono compilate e firmate, per la Direttrice dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e per il rimanente personale dalla Direttrice.

Tutte le note poi sono rivedute e firmate del Provveditore agli Studi.

Contro le note di qualifica è ammesso ricorso entro 15 giorni al Consiglio d'Amministrazione del Ministero, a norma dell'art.12 del R.D. 30.12.1923 N.2960.

Art. 64

Al personale non di ruolo a carico dello Stato si applicheranno le seguenti punizioni disciplinari: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) le sopsensione dell'Ufficio con privazione dello stipendio; 4) Il Licenzismento.

Le due prime punizioni saranno inflitte dalla Direttrice, le altre dal Consiglio di Amministrazione.

ALUNNE

Art. 65

Nell'Educandato, sono accolte come convittrici o semiconvittrici, giovanette, anche straniere, purchè appartenenti a famiglia di buona condizione sociale, le quali abbiano età non minore di sei anni e non maggiore di dodici al 31 dicembre dell'anno in corso.

Nessuna limitazione di età è stabilita per le provenienti da altri Convitti, punchè si abbiano ottime e sicure informazioni della loro condotta precedente.

In casi eccezionali, per deliberazione del Consiglio di Amministra= zione e sotto la responsabilità della Direttrice si potranno acco= gliere giovanette che abbiano superato l'età di dodici anni. "Messuna alunna à anmessa definitivamente se non dopo che il Medis co dell'Educandato ne abbie constatata la sana costituzione fisica.

Art. 66

Le giovanette ammesse nell'Educandato sono avviate ad assolvere, secondo i dettami della Religione e con devozione alla Patria,i compiti propri della donna nella famiglia e nella società contemporanea.

Art. 67

Le domande di ammissioni, su carta legale, devono essere deirette al Presidente del Consiglio di Amministrazione con i documenti ap= presso indicati e legalizzati:

- a) certificato di nascita
- b) certificato di vaccinazione in carta libera;
- e) certificato medico di sana costituzione;
- d) attestato legale degli Studi compiuti;
- e) obbligazione legale dei genitori, o di chi ne fa le veci, allo adempimento delle condizioni stabilite nel presente Statuto.

Art. 68

Per le giovanette la cui famiglia non dimori nella città di Palermo è prescritto che una persona, abitante nella città, bene accette al Consiglio di Amministrazione, dev'essere incaricata di rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.

Art. 69

La misura della retta annuale delle convittrici e delle semicen= vittrici, le quali ultime avranno diritto alla refezione del mez= zogiorno, è fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le alunne interne, anche se ammesse a posto di favore, debbono pegare una somma annua, fissata dal Consiglio, per la lavatura, stiratura della biencheria e fornitura di cancelleria.

Art. 70

Tanto le convittrici, quanto le semiconvittrici, che frequen= tano la terza, la quarta a la quinta elementare ed il corso su= periore, sono tenute al pagamento di una somma annua, fissata sempre dal Consiglio, per manutenzione pianoforti. si sei anni che frequentano il giardino d'infenzia, istituito secondo i criteri più moderni della Pedagogia Infantile. Anche esse pagheranno una retta che sarà fissata dal Consiglio d'Ammini= strazione.

Art. 72

Le rette per le convittrici e per le semiconvittrici, le quote per stiratura di beincheria etc. e manutenzione di phanoforti di cui si precedenta articoli 69,70,71 deranno approvate della Autorità Tutoria in sede di Bilancio.

Art. 73

Quando una giovanetta è ammessa nell'Educandato, la famiglia assume l'obbligo fino al 30 settembre successivo per l'intera retta se trattasi di convittrice, che ha diritto alla permanenza per l'intero anno e fino al 30 giugno se tarttasi di semiconvittrice

L'obbligo s'intende prorogato per l'anno scolsstico seguente se la famiglia non dà la disdetta per iscritto entro il mese di agosto.

Il Presidente ha facoltà di allontanare dell'Educandato, dopo sentito il Consiglio d'Amministrazione, quelle giovanette le cui famiglie non pageno in tempo le quote della retta.

Art. 74

Nessuna riduzione è accordata sulla retta delle alunne per le vacanze autunneli o per qualsiasi altra temporanea assenza.

Alle famiglie delle alunne allontanate dall'Educandato per malattia riconosciuta dal medico dell'Educandato, saranno mesti= tuiti tanti dodicesimi dell'intera retta quanti sono i mesi non in= cominciati.

Art. 75

La retta e le quote saranno pagate in tre rate, con scadenza 1º ottobre, 1º gennaio e 1º aprile. L'importo di ciascuna delle dette rate sarà fissats dal Consiglio di Ammistrazione.

APR. 76

Quando nell'Educandato siano più di due sorelle, per due la famiglia paga la retta intera, per le altre la metà.

Art. 77

La domanda di ammissione di una alunna nell'Educandato impli=ca ca l'accettazione, da parte della sua famiglia, di tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento interno, che riguar= dano gli obblighi della famiglia verso l'Educandato, la educa= zione e la disciplina delle alunne.

Art. 78

Il vitto delle alunne è determinato dal Regolamento interno Alla mensa di esse prendono parte le Maestre Istitutrici e le insegnanti interne dell'Educandato.

In caso di malattia souta è fatto loro un trattamento speciale, se prescritto dal medico dell'Educandato.

POSTI DI FAVORE

Art. 79

I posti gratuiti sono due :

Uno fondato da Ludovico SALADINO con testamento 22 giugno 1619, che viene conferito della Deputazione del Monte di Pietà di Pa= lermo, giusta le di posizioni testamenterie dello stesso Fon= datore.

L'altro fondato dall'Amministrazione dell'Educandato in occasione delle Nozze dei Principi di Piemonte, viene conferito per concorso per titoli bandito dal Consiglio di Amministrazione e con preferenza alle figlie di Insegnanti d'Istituti Superiori alle figlie di appartenenti al personale degli Educandati, alle figlie d'Insegnanti e di Presidi delle Scuole Medie e di Funziose neri dell'Amministrazione scolestica in genere.

I posti semigratuiti sono etto : sei governativi e due, che portano i nomi delle LL.MM. Vittorio Emanuele III e la Regina Elena, fondati dell'Educandato in occasione del loro 25° anno di Regno.

Detti posti serenno conferiti in seguito a concorso per ti= toli, bandito del Ministero della P.I. per i primi sei e dalla Amministrazione dell'Educandato per gli altri due, a giovanatte

also which one committee to another thought one one of the committee of

= 22 =1

il dodicesimo al 31 dicembre dell'enno in cui viene bandito il concorno.

Dal requisito dell'età sono in ogni caso dispensate le giova=
ni, che a principio dell'anno scolastico in corso sisno convit=
trici o semiconvittrici degli Istituti Femminili di Educazione
dipendenti dal Ministero della P.I. e degli Istituti Femminili
nei quali il Ministero mantenga posti di favoro.

Al concorso sono ammesse cittadine italiane e italiane non regnicole.

Il concorso per i sei posti governstivi sarà per titoli e nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa si limiti di età ed si titoli di studio, nell'ordine e secondo le norme stabilite dal R.D. 29.7.1920 N.1930.

I posti di fondazione dell'Educandato saranno conferiti per titoli a figlie di Ufficiali dell'Esercito, della Marina, con quest'ordine di preferenza:

- 1) Orfena di Ufficiali morti in guerra o a causa della guerra, e fre queste saranno preferite le orfane anche della madre;
- 2) Orfana di Ufficiali morti in servizio e fra queste saranno preferite anche le orfana di madre;
 - 3) Figlie di Ufficiali orfane di padre e di madre;
 - 4) Figlie di Ufficiali che si siano distinti per atti di valore;
 - () Figlie di Ufficiali.

Art. 80

Le graduatorie sono formate dal Consiglio d'Amministrazione che avrà riguardo alle condizioni economiche, al profitto, alla buona condotta delle aspiranti e alla particolari bene= merenze nazionali della loro famiglie.

Art. 81

Le giovanette che non prenderanno possesso del posto loro conferito entro un mese della data della notifica del conferimento, saranno considerate senz'altro rinunciatrici.

Art. 82

Il godimento dei posti gratuiti o semigratuiti importa, di regole, il solo esonero totale o parziale del pagamento della retta, « continua per tutta la durata degli n'aidi, univo i - 23 -

comi the discontinuan, the sometimes of the garage.

Art. 83

I posti che si rendono vacanti dopo l'espletamento del con=
corso o durante l'anno scolastico e quelli che non sieno coper=
ti per mancanza di vincitrici, possono essere conferiti per
un solo anno del Consiglio di Amministrazione altre concorrenti
dello stesso Istituto riconosciute meritavoli per profitto e
per disagiste condizioni economiche.

Art. 84

Perdono il posto le slunne che nella condotta abbieno otte=
nuto una media inferore ad otto decimi o non abbieno meritato
la promozione, eccettuate quelle che per ragioni di malattia
non siano state in grado di frequentare regolarmente la scuola.

Le alunne godenti posti di favore non possono volonjariamente ripetere la classe, e, compiuto l'intero corso devono lasciare l'Educandato.

Art. 85

Il Consiglio di Amministrazione potrà accordare a non più di quettro semiconvittrici, figlie o congiunte intime del persona= le dell'Educandato o di Insegnanti di Scuole Media e di Univer= sità, una ridizione di retta nella misura non superiore al 50%= Eguale trattamento potrà fare il Consiglio a non più di quattro semiconvittrici figlie di Mutilati e d'Invalidi di Guerra in disagiate condizioni economiche.

ISTRUZIONE

Art. 86

Tutti gli studi si compiono in dodici anni e sono ripertiti in un corso elementare di cinque anni, un cerso di Scuols Me= dia,di tre anni, il Ginnasio Superiore dus anni, un corso di Liceo Classico di tre anni.

I programmi d'insegnamento sono quelli delle Scuole Pubbliche Governative. Le Lingue Straniere, la storia dell'Arte, la Pittu= ra, i levori domestici avranno maggiore aviluppo con programmi compilati dall'Educandato. = 24 =

Axe: 87

L'anno acolestico dura dieci mesi.

Il principio e la fine delle lezioni sono determinati del Con= siglio di Amministrazione secondo le norme impertite del Ministe= ro della Pubblica Istruzione.

Art. 88

Gli esami procedono con le norme stabilite per le Scuole Ele= mentari e Secondarie della Repubbliva e saranno presieduti dal Consigliere Delegato per gli Studi.

Gli esami di ammissione al corso liceale si compione sotto la Presidenza del Provveditore egli Studi o di persona da lui delegata.

A tutti gli esami assiste la Direttrice.

Art. 89

Le famiglie possono richiedero che la loro figliuole siano ammesse a frequentare, dopo avere conseguito l'ammissione al Corso Liceale, il corso facoltativo di perfezionemento che comprenderaà l'insegnamento delle seguenti materie:

- a) Lingue b) Musics c) Lavori Donneschi, taglio di biancheria
- e di abiti d) Igiene e Scuola Samaritana e) Economia Domestica.

Il suddetto corso serà istituito dal Consiglio di Amministra= zione, enno per enno, quando le domande non saranno inferiori a 4. La retta serà uguale a quella degli anni precedenti.

Compiuto il corso e superati gli esami, le alumne otterranno un diplome speciale.

Art. 90

Le norme disciplinari per le convittrici e per le semiconvit= trici seranno stabilite dele Regolamento interno.

PERSONALE A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE

Art. 91

Il personale a carico dell'Amministrazione(vedasi unita tabella N.3) è assunto in prova per un periodo di due anni, e dopo tale termine, su proposta della Direttrice, Il Consiglio di Ammini= atrazione può provvodere alla nomina definitiva. Durante il perios do di prova può essere licenziato in qualsiasi momento.

Art. 92

viens deliberato del Consiglio di Amministrazione, eccetto i cas si di argenza nel quali può essere disposto del Presidente, selvp la ratifica del Consiglio.

Art. 93

Il personale che abbia prestato lodevole servizio avrà dirit=
to a quattro aumenti quinquennali, pari ad un decimo per volta
della retribuzione iniziale.

Art. 94

Al personale che manchi comunque ai propri doveri e che non serbi contegno riguardoso, possono essere inflitte, a seconda della gravità dei fatti, le seguenti punizioni : 1) La Censura 2) La riduzione dello stipendio; 3) La destituzione.

La punizioni di primo e secondo grado sono inflitte dalla Direttrice, la dastituzione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 95

Il personale di servizio è assunto a titolo precario in qualità di avventizio e può essere licenziato dal Consiglio di Ammi=
nistrazione in qualunque momento. In caso di urganza il licen=
ziamento può essere fatto dalla Direttrice salvo ratifica del
Consiglio.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 96

Non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Uffi= ciale del Decreto che approva il presente Statuto, sarà presen= tata, per l'approvazione, al Ministero, il Regolamento Interno di cui all'Art. 8 del R.D. 23.12.1929 N.2392.

TABELLA N. 1

RUOLO ORGANICO

approvato con R.D.	23.4.1927 N. 801	
GRADO	DENOMINAZIONE	N. DEI POSTI
	Gruppo A	
80	Direttrice	1
90	Vice Direttrice	1
90	Professori Ordinari	7
100	Professori Straordinari (
	Gruppo B	
100	Professori Ordinari	5
110	Professori Straordinari (
110	Maestre Istitutrici 1º Classe	11
120	и и 2*	(
100	Segretario Economo	4
	Gruppo C	

Apphicate

120

TARRETTO N. 2

BABELLA B ANNESSA AL D.L. 6.7. 1919 N. 1387

N.	DEI POSTI			
1		Direttore	Spin	ituale
1		Insegnante	41	Storia dell'Arto
1			Gir	mastica e Ballo
1		*	di	Cento
4		.002	41	Pianoforte
1		Medico chirurgo		
1		Chirurgo	Den	tista

TABELLA N.3

	PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO DELL'EDUCAND	ATO
4	Dispensiera	£.2.500
4	Informiera	€.2.500
4	guardarobe	£.2.000
ě.	Maestra di lavori	£.2.500
4	Maestra di Pianoforte	£;2.500